

# Assemblea Regionale Siciliana

## CLIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 17 MARZO 1949

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente CIPOLLA

### INDICE

	Pag.
Schema di regolamento interno dell'Assemblea (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE . . . . .	215, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224
CASTROGIOVANNI . . . . .	216, 220, 222
SAPIENZA GIUSEPPE . . . . .	217
CACOPARDO . . . . .	217, 223
CALTABIANO . . . . .	220
BONAJUTO . . . . .	221
STARRABBA DI GIARDINELLI . . . . .	222
ALESSI . . . . .	224
LA LOGGIA, Assessore alle finanze . . . . .	224

La seduta è aperta alle ore 11,45.

RUSSO, segretario ff. legge il processo verbale della precedente seduta antimeridiana, che è approvato.

#### Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello schema di regolamento interno. Ieri l'Assemblea, su proposta dell'onorevole Alessi, dà mandato alla Presidenza di rielaborare l'articolo 63 dello schema di regolamento. Si è, quindi, provveduto a formulare gli articoli che sottopongo ora all'esame ed all'eventuale approvazione dell'Assemblea.

Il primo articolo, in sostanza, è la riproduzione delle disposizioni in atto vigenti, e cioè di quelle comprese nelle norme di attuazione dello Statuto; credo, quindi, che non possa dar luogo ad alcuna discussione.

Dò lettura degli articoli predisposti:

#### Art. 63

« I rappresentanti degli interessi professionali, che devono partecipare alle riunioni del-

le Commissioni dell'Assemblea per l'elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono scelti da ciascuna Commissione di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli Ordini professionali.

I rappresentanti degli Organi tecnici regionali sono scelti da ciascuna Commissione fra i tecnici dipendenti dagli Uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione.

I membri predetti devono essere designati dagli organi ed enti ai quali appartengono.

La Segreteria generale predispone e porta a conoscenza di ciascuna Commissione gli elenchi dei rappresentanti di cui ai precedenti comma. »

#### Art. 63 bis.

« La partecipazione dei rappresentanti degli interessi professionali è ammessa, allorché si preveda che, nell'applicazione della legge, possano comunque insorgere conflitti di interessi fra le varie categorie.

Parimenti i rappresentanti degli Organi tecnici regionali sono chiamati dalle Commissioni, allorché esse ravvisino necessario o soltanto utile il loro intervento.

Tanto i rappresentanti degli interessi professionali quanto quelli degli Organi tecnici regionali hanno voto consultivo. »

#### Art. 63 ter.

« Ad ogni seduta delle Commissioni non può partecipare più di un rappresentante di ciascuna categoria interessata, nè più di due

rappresentanti degli Organi tecnici regionali. Essi, una volta nominati per l'elaborazione di un disegno di legge, non possono essere sostituiti se non per causa di forza maggiore.)

Art. 63 *quater*.

« Il bilancio della Regione è sottoposto allo esame della Commissione « Finanza e patrimonio » integrata da due componenti di ciascuna delle Commissioni legislative permanenti. I due componenti predetti sono eletti dalle Commissioni stesse. In tale nomina ogni componente vota per uno solo dei membri da eleggere.

La Commissione « Finanza e patrimonio », per l'esame del bilancio della Regione, si può dividere in sottocommissioni di cinque membri ciascuna, di cui tre debbono appartenere alla Commissione « Finanza e patrimonio » e due alla Commissione legislativa nella cui competenza rientra la materia da trattare. »

Il problema principale consiste nella partecipazione dei rappresentanti degli Organi tecnici regionali alle sedute delle Commissioni legislative. L'Assemblea è a conoscenza che si trova all'esame della Commissione legislativa competente un disegno di legge dell'onorevole Napoli, con il quale si vorrebbe attribuire alle Commissioni la facoltà di invitare, in qualità di tecnici, anche persone che non facciano parte degli Organi tecnici regionali. Ciò costituirebbe una innovazione: bisogna valutare se tale norma possa conciliarsi con le disposizioni dello Statuto, alle quali non possono apportarsi modifiche. L'Assemblea ha, anzi, il massimo interesse — e ciò per evidenti ragioni — a che lo Statuto non sia violato né modificato. Nello Statuto si parla di Organi tecnici regionali. Può estendersi la partecipazione alle sedute delle Commissioni, in qualità di tecnici, anche ad estranei, anche a *quisquis de populo*?

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nell'esaminare questo speciale settore dell'attività delle Commissioni legislative, io brevemente devo dire che noi siamo legati dalle disposizioni statutarie che prevedono tanto la partecipazione dei tecnici della Regione quanto quella dei rappresentanti delle categorie interessate. La presenza degli uni e degli altri è assolutamente indi-

spensabile, in ogni caso, se non altro, per il rispetto dello Statuto, anche dal solo punto di vista formale, mancando il quale l'elaborato delle Commissioni sarebbe inficiato di nullità perchè incostituzionale. Ma, a prescindere da questa esigenza, può talvolta ritenersi necessario — specie quando si esaminano disegni o proposte di legge aventi carattere tecnico — sentire i tecnici ed i rappresentanti delle categorie professionali interessate.

Tale criterio è stato, fino ad oggi, regolarmente seguito, nè credo che si possa, in avvenire, agire in modo diverso, perchè noi, nel predisporre il nostro regolamento, possiamo muoverci entro i limiti a noi concessi, ma non possiamo derogare alle norme fondamentali dello Statuto.

Riferendomi alle osservazioni dell'onorevole Presidente, circa il criterio sostenuto dall'onorevole Napoli, dichiaro di essere d'accordo con quest'ultimo nel ritenere che possano essere chiamati a partecipare alle riunioni delle Commissioni anche tecnici che non rientrino fra quelli contemplati dallo Statuto. In proposito, non posso non sottolineare che la formulazione di una legge è cosa troppo importante, perchè possa essere espletata senza avere preventivamente assunto tutti quegli elementi che si ritengano utili. Ora, a me pare che sarebbe non soltanto assurdo, ma mal fatto e contro la logica più elementare, che una Commissione, pur avvertendo il bisogno di avere il consiglio e il conforto dei tecnici, non debba poter acquisire questi maggiori lumi e debba limitarsi, a ragion veduta, ad elaborare una legge non perfetta. La conseguenza è, a mio modesto avviso, che l'abuso nel chiedere il parere dei tecnici è deprecabile come tutti gli abusi; ove, però, si avverta l'opportunità o, meglio ancora, la necessità di udire tecnici di particolare valore, siciliani o non, facenti o meno parte degli Organi tecnici regionali, sarebbe erroneo voler precludere alla Commissione il modo e la possibilità di poterli udire.

Voglio aggiungere che lo Statuto stabilisce un obbligo categorico: i tecnici regionali ed i rappresentanti di categoria debbono essere sentiti. Il rispetto dello Statuto deve limitarsi a questo obbligo; lo Statuto, però, non dice, nè poteva ragionevolmente dire, che non possiamo consultare altri tecnici. Pertanto, io, in coscienza, non credo che sussista nello Statuto il divieto, a cui ha fatto cenno il Pre-



sidente, circa la possibilità di sentire il parere di altri tecnici. A mio avviso, per il lato formale, bisogna sentire, ai sensi dello Statuto, i tecnici ed i rappresentanti delle categorie; ma deve anche prevedersi che possano essere consultati, naturalmente senza abusi e nei limiti della logica, tecnici di particolare valore e competenza, per avere da questi i lumi, il conforto e la collaborazione necessari.

Sono del parere, onorevoli colleghi, che non debba precludersi questa possibilità di sentire chi sa spesso più di noi, poichè — ripeto — una legge è una cosa troppo seria e sarebbe troppo grave non aver preventivamente tenuto conto di elementi, la cui sconoscenza può essere, talvolta, causa di errori che, se rilevati, non soltanto discrediterebbero chi ha firmato la legge, ma sarebbero causa di danni positivi, gravi e, talvolta, perfino irreparabili. Pertanto, onorevoli colleghi, senza presentare alcuno speciale emendamento, ho voluto esprimere il mio modesto parere che, tuttavia, è frutto di esperienza e di fatica.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, circa quanto ha detto l'onorevole Castrogiovanni io devo osservare che nei parlamenti, ordinariamente, non si chiamano estranei. I parlamenti fanno le leggi, e sono i deputati e i senatori che le fanno; non si chiamano estranei a collaborare. La disposizione statutaria ha carattere eccezionale ed alla stessa, come a tutte le disposizioni eccezionali, noi abbiamo il dovere di attenerci strettamente. Ora, noi abbiamo interesse a non modificare lo Statuto, soprattutto per coloro che stanno al di fuori della Sicilia. Pertanto noi, mentre possiamo chiamare gli appartenenti agli Organi tecnici regionali, non possiamo però chiamare elementi estranei a tali Organi, anche se essi siano capaci di illuminarci ancor più meditando le proprie cognizioni tecniche. La legge, normalmente, è formulata esclusivamente da deputati e da senatori. Se il legislatore ha concesso a noi siciliani la facoltà di sentire i tecnici regionali, noi non possiamo discostarci da tale norma.

**SAPIENZA GIUSEPPE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SAPIENZA GIUSEPPE.** A me sembra che le argomentazioni addotte dall'onorevole Presidente siano da accogliere, in quanto il deputato che propone il disegno di legge ha la

facoltà di interpellare privatamente e preventivamente tutti i tecnici che riterrà opportuno sentire. Ritengo, al riguardo, che i tecnici chiamati dalle Commissioni (delle quali io non faccio parte) debbono limitarsi a fare la loro relazione ed allontanarsi subito, anzichè restare in seno alla Commissione e partecipare ai lavori della stessa. Dovrebbe anzi stabilirsi, analogamente a quanto è previsto nella procedura giudiziaria, che il consulente tecnico debba essere invitato soltanto nel caso in cui la Commissione ravvisi la necessità di sentire il suo parere. Solo in tale caso il tecnico interviene, viene interrogato, fa, se necessario, una relazione scritta o orale, e quindi viene allontanato. Solo così si potrebbe risparmiare del denaro e si potrebbe realizzare una economia. A me risulta che, invece, si è verificato il caso di tecnici che sono rimasti a deliberare unitamente ai componenti delle Commissioni, mentre tale potestà deliberativa spetta unicamente ai deputati. Per tale motivo concordo con l'onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** Le Commissioni legislative hanno facoltà di richiedere notizie non soltanto agli Assessori, da cui dipendono gli uffici tecnici regionali, ma anche a tutti gli uffici regionali, ai quali possono richiedere rapporti scritti; rapporti, che hanno una importanza maggiore di quanto possa averne una relazione orale fatta in pochi minuti. I rapporti scritti implicano responsabilità piene, in quanto sono frutto di una profonda meditazione. Per tale ragione sottopongo all'Assemblea l'articolo in esame che, oltre tutto, farebbe realizzare una notevole economia.

**CACOPARDO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CACOPARDO.** Signor Presidente, ritengo anzitutto necessario che si proceda ad una discussione generale che comprenda tutti gli articoli sostitutivi predisposti sull'argomento, in quanto bisogna esaminare il principio di carattere generale, a cui gli articoli in questione si ispirano. Mi occuperò, pertanto, un po' dell'uno e un po' dell'altro, solo allo scopo di sintetizzare i vari orientamenti di pensiero che sono emersi dalla discussione.

Anzitutto, bisogna eliminare una incertezza di interpretazione, nella quale mi pare si cada, allorquando si accenna a necessità d'ordine formale circa la partecipazione dei tec-

nici e dei rappresentanti di categoria ai lavori delle Commissioni. La legge va intesa non soltanto attraverso la semplice interpretazione letteraria, ma *funditus*, attraverso il suo contenuto logico, e cioè, tenendo presenti i principii ai quali essa si ispira. E' chiaro che lo Statuto siciliano, nell'accennare alla partecipazione dei tecnici e dei rappresentanti di categoria, non intende introdurre il principio secondo cui sarebbe indispensabile, agli effetti della legittimità formale della legge, la presenza dei tecnici e dei rappresentanti di categoria al suo processo formativo. Ciò sovvertirebbe il principio fondamentale sul quale è basata la funzione legislativa; sarebbe come se lo Statuto avesse ignorato il fatto che il deputato, in quanto rappresentante del popolo e da questo delegato a fare le leggi, è l'unico elemento responsabile delle leggi stesse. Ed allora, se il deputato, partecipe della attività legislativa parlamentare, è l'unico responsabile della legge, è chiaro che ne è anche il tecnico. La partecipazione dei tecnici deve, dunque, intendersi non già come un presupposto della legittimità costituzionale della legge, ma come lo strumento utile a fornire alla Commissione legislativa, che è titolare della responsabilità formativa della legge, quelle informazioni di ordine tecnico o quelle delucidazioni atte a rendere la legge stessa rispondente, nel suo contenuto, ai fini che essa si prefigge. Ed allora, l'espressione contenuta nello Statuto « con la partecipazione dei tecnici » deve intendersi nel senso che tale partecipazione debba avere luogo solo quando la Commissione legislativa avverta la necessità di chiamare un tecnico per avere delucidazioni su un determinato argomento.

Se questo è il principio, a me sembra che, per le ragioni esposte, la dizione dell'articolo 63 « I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare... » è inesatta, perchè tale disposizione sembrerebbe accentuare l'obbligatorietà della partecipazione dei tecnici, contrariamente a quanto — a mio avviso — stabilisce l'articolo 12 dello Statuto.

L'intervento di estranei è, infatti, previsto dallo Statuto, tanto per i rappresentanti di categoria quanto per i tecnici, con un'unica espressione: « con la partecipazione delle rappresentanze di categoria e degli Organi tecnici regionali ». Ora, anche se fosse giustificato che la presenza dei tecnici si dovesse intendere come necessità costituzionale — il

che è previsto anche nel sistema giuridico-costituzionale italiano soltanto in linea eccezionale e in casi particolarmente indicati dalla legge, come, ad esempio, la necessità di sentire il parere del Consiglio di Stato per gli atti governativi — sarebbe assurdo ammettere come necessaria in ogni caso tanto la presenza del tecnico quanto quella del rappresentante di categoria, il che dovrebbe intendersi qualora si interpretasse nel senso criticato l'espressione « devono partecipare ».

Vi è un complesso di leggi, per le quali la presenza dei rappresentanti di categoria non ha alcuna ragione di essere. Se noi dovessimo dare alla partecipazione dei tecnici e dei rappresentanti di categoria il valore di un presupposto della legge per la sua legittimità costituzionale, dovremmo ammettere che tutte le volte che si dovesse fare una legge finanziaria dovrebbero chiamarsi anche il rappresentante delle guardie di finanza e quello dei contribuenti, tutte le volte che si dovesse regolare il regime delle acque torrentizie dovrebbero chiamarsi i rappresentanti di categoria dei proprietari rivieraschi. La disposizione dello Statuto va, invece, intesa nel senso che i rappresentanti di categoria devono essere chiamati solo quando si tratti di un provvedimento legislativo che venga ad incidere sui particolari rapporti tra due categorie economiche interessate. Ecco perchè a me sembra opportuno precisare che l'intervento dei tecnici ai lavori della Commissione vada limitato solo a quei casi in cui le Commissioni stesse lo ritengano utile e necessario.

PRESIDENTE. Ha letto l'articolo 63 *bis*?

CACOPARDO. Ed allora, se tale principio è stato affermato — ed io mi sono soffermato, forse, un po' lungamente su questo concetto — per quale ragione ogni qualvolta si è presentata una questione del genere in seno alle Commissioni sono nate delle perplessità? E' necessario sottolineare che il richiamo contenuto nello Statuto, circa la presenza dei tecnici e dei rappresentanti di categoria, non costituisce un presupposto della legge, ma costituisce soltanto un richiamo alla opportunità di un tale intervento. Ed allora, se è vero che il principio è quello superiormente espresso, è necessario precisare nelle norme regolamentari, onde evitare la perplessità che si determina in seno alle Commissioni, che tanto la partecipazione dei tecnici quanto quella dei rappresentanti di categoria è con-



seguenza di un particolare contingente apprezzamento, in rapporto alla materia sottoposta all'esame della Commissione.

Ciò pone in rilievo anche un altro inconveniente. Noi ci siamo resi conto, nello sviluppo dei lavori delle nostre Commissioni, che i tecnici vengono consultati perchè esprimano dei pareri, mentre i rappresentanti di categoria sono chiamati ad esprimere le esigenze delle categorie stesse e non già per dare pareri di natura tecnica. Il rappresentante di categoria è qualificato ad esprimere bisogni e necessità, anche se in funzione di questi bisogni e desideri egli sappia organizzare le sue richieste fino al punto di dire: noi saremmo soddisfatti se la legge regolasse in tal modo questo nostro bisogno o desiderio. E' necessario sottolineare questo concetto perchè venga risolta l'altra questione. Una volta chiamato il tecnico o il rappresentante di categoria, è necessario che costui o costoro partecipino a tutte le sedute della Commissione? Nemmeno per sogno! E' necessario, anche in funzione di una esigenza di ordine economico, precisare che, allorchando si parla di economia di spese, non bisogna intendere tale economia nel senso di rinuncia ad una esigenza di carattere tecnico al solo scopo di risparmiare. Intendo che se, per esempio, dovessimo formulare una legge che ci obblighi a mantenere in servizio il personale avventizio, il rappresentante di categoria, che dovesse occuparsi del particolare profilo della legge, non dovrebbe partecipare ai lavori della Commissione per tutto il tempo necessario alla stessa per elaborare il progetto, ma soltanto per il tempo strettamente occorrente perchè egli possa esporre il suo pensiero. Se dovessimo tenere i tecnici ed i rappresentanti di categoria a disposizione delle Commissioni per tutto il periodo richiesto per la elaborazione delle leggi, spenderemmo una somma che verrebbe ad incidere in modo esagerato sulle non eccessivamente opime casse dell'Assemblea.

Come Presidente della Commissione « Affari interni ed ordinamento amministrativo della Regione », ho creduto, interpretando in questo modo lo Statuto, di applicare i criteri che ho esposto nell'attività della mia Commissione. Credo che sia opportuno chiarire tale concetto nel miglior modo possibile e nei limiti di quella chiarezza legislativa che non esageri nelle specificazioni. In proposito, faccio

appello alla grande esperienza ed alla grande dottrina dell'onorevole Presidente, il quale mi insegna che gli eccessivi dettagli, talvolta, servono a complicare più che a risolvere i problemi interpretativi. Vorrei, dunque, che si cercasse, magari d'accordo fra un piccolo gruppo di deputati, di apportare qualche lieve modificazione agli articoli in questione, anche perchè condivido una osservazione fatta dall'onorevole Castrogiovanni. Da quale disposizione dipende la necessità di limitare il numero dei tecnici che possono essere chiamati dalle Commissioni, e, più che il numero, la categoria, e cioè l'appartenenza degli stessi ad un determinato organo? Non esiste una norma al riguardo; vediamo allora se c'è una ragione logica. Una tale limitazione a me non sembra logica, in quanto, qualora si limitasse la possibilità di chiamata per i tecnici regionali e per i professori universitari, si frustrerebbe lo scopo che la norma vuole perseguire quando prescrive che devono essere sentiti i tecnici. Può avvenire, infatti, che, per una particolare legge, la quale debba regolamentare una materia in cui, ad esempio, non esista nella Regione alcuna esperienza tecnica, si avverta la necessità di chiamare un tecnico che risieda fuori del territorio della Regione stessa. E ciò per quanto riflette la questione territoriale. Per quanto riflette la questione della specializzazione in tutti i rami, in tutti i vari campi, da quello finanziario a quello tributario, a quello edilizio, a quello industriale, a quello chimico, è necessario poter chiamare, di volta in volta, tecnici che possano dare particolari chiarimenti di fatto alle Commissioni legislative incaricate di regolare determinati rapporti pratici che si riferiscano allo sviluppo della tecnica moderna. Non sembra, quindi, rispondente ai fini ed agli scopi della legge una limitazione delle categorie entro le quali la Commissione deve scegliere il tecnico. Si impone, pertanto, un apprezzamento discrezionale da parte di ciascuna Commissione, apprezzamento che non credo non sia consentito allo Statuto.

PRESIDENTE. Lo Statuto dice: « Organi tecnici regionali ».

CACOPARDO. Siccome lo Statuto dice: « Organi tecnici regionali » — se questi hanno la funzione del tecnico — diamo a questa espressione la portata che è frutto della premessa che ho fatto. Questa norma dello Statuto non può considerarsi come un limite alle

esigenze, che può avvertire una Commissione legislativa, di ascoltare la parola di un tecnico capace di dare un parere in proposito. Ad esempio: ove si trattasse di una questione portuale, chi bisognerebbe chiamare se si dovesse obbligatoriamente scegliere un tecnico del Genio civile? Secondo me, lo Statuto non impone una limitazione restrittiva. Si potrebbe, magari, ammettere, come regola, che la Commissione è autorizzata, ove particolarissime esigenze della legge in esame lo richiedano, a chiamare il tecnico o il rappresentante della categoria che possa avere una particolare e speciale competenza sulla materia per cui si rende necessaria la sua cooperazione.

Dopo queste osservazioni, io penso che queste norme rispecchino, nel loro insieme, una esigenza tecnicamente apprezzabile e conforme allo Statuto. Avanzo qualche riserva circa la loro formulazione e, pertanto, mi riservo di fare qualche specifica osservazione su ogni singolo articolo.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALTABIANO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro anzitutto che voterò favorevolmente al testo degli articoli proposti dall'Ufficio di Presidenza. Osservo, in merito a quanto ha detto il collega Caciopardo, che l'articolo 12 del nostro Statuto — il quale prevede la partecipazione degli Organi tecnici alla elaborazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni — denota anche una particolare preoccupazione dei compilatori. La preoccupazione è questa: lo Statuto siciliano sorge anzitutto dall'esigenza che la Sicilia, come entità regionale fornita della sua individualità, possa avere delle leggi effettivamente determinate dalla sua particolare situazione. I compilatori, quindi, si sono preoccupati di mettere le Commissioni legislative in condizioni di ricevere l'ausilio di organi tecnici e professionali qualificati e non di organi tecnici qualsiasi. Sicchè non credo che le preoccupazioni del collega Caciopardo circa la parola «devono» e circa la legittimità costituzionale della legge abbiano un fondamento. La partecipazione di tali organi tecnici avviene durante la elaborazione del disegno di legge in sede di Commissione, non già in sede di Assemblea. Peraltro, i nove deputati componenti di ciascuna Commissione hanno la possibilità di studiare per proprio conto il disegno di legge e di ottenere

personalmente tutte quelle notizie e quegli elementi scientifici che ritenessero necessari.

In questo senso, concordo con l'onorevole Sapienza: non credo sia possibile estendere a tutti i tecnici — come forse vorrebbe l'onorevole Castrogiovanni — la possibilità di essere chiamati dalle Commissioni legislative.

SCIFO. Non dovrebbero poter partecipare neppure i professori Universitari.

CALTABIANO. I tecnici devono essere qualificati ed autorizzati. I singoli deputati devono essere coscienti che non si può discutere nè trattare un disegno di legge partecipando ai lavori della Commissione senza la necessaria ed indispensabile preparazione individuale.

Allorquando, in sede di settima Commissione, ci trovammo di fronte al disegno di legge concernente i contributi unificati, ciascuno dei singoli componenti della Commissione si fornì del materiale dottrinario relativo e studiò per conto proprio l'argomento. Similmente dovrebbe fare ciascun deputato, nella sua qualità di partecipe del corpo legiferante, per il rispetto che deve e a coloro che gli hanno conferito il mandato e a tutta l'Assemblea.

CACOPARDO. Io non condivido in pieno il suo pensiero.

CALTABIANO. Noi dobbiamo agire, ad esempio, come il professore De Marsico, il quale, di fronte ad un processo di veneficio, ha approfondito la materia anche dal punto di vista dottrinario.

Chi non si sente capace di prepararsi o ritenesse troppo gravoso continuare ad adempiere un simile incarico, si dimetta dalla Commissione e ceda il posto ad un altro.

Quindi, io, signor Presidente, insisto perchè nell'articolo in questione venga mantenuta la parola «devono». Insisto, altresì, perchè venga chiarito che i tecnici non possono essere sostituiti se non per causa di forza maggiore e che gli stessi hanno soltanto voto consultivo. Sarà affidato al senso di discrezione del Presidente delle singole Commissioni il compito di non eccedere nelle consultazioni e di impedire che queste possano trasformarsi in comizi.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Presidente, una norma, come tutti sappiamo, può crea-



re una facoltà o un dovere. A mio modesto avviso, credo che la dizione dell'articolo 12 dello Statuto crei un vero e proprio dovere e non una facoltà. La prima parte dell'articolo 63, peraltro, è molto opportuna ed è molto giusta, in quanto stabilisce che i rappresentanti degli interessi professionali devono essere chiamati quando si tratti di provvedimenti legislativi che interessino le singole categorie. Possono, d'altra parte, esservi leggi di carattere generale che non ammettano la possibilità di individuare alcun singolo interesse di categoria professionale. Quindi, mi sembra che la prima parte sia perfettamente giusta. Però, gli organi tecnici professionali, signor Presidente, a mio modesto avviso, devono sempre essere sentiti. Voglio dire, in sostanza — in risposta all'onorevole Sapienza — che a me sembra logico e giusto che la presenza dei tecnici non debba prolungarsi per tutto lo svolgimento dei lavori delle Commissioni, ma che, una volta uditi, possano e debbano essere licenziati ove la loro presenza più non giovi. In quanto al voto consultivo, ritengo che i tecnici debbano prestare la loro opera soltanto per fornire elementi, per dare il loro giudizio di ordine tecnico. La loro presenza, a mio avviso, non deve concludersi con un voto nè deliberativo — e questo è pacifico — nè consultivo. Io preferirei, però, lasciare nel regolamento la possibilità di interpellare tecnici estranei agli organi regionali.

Devo ricordare, a titolo d'esempio, che la seconda Commissione ha in elaborazione un disegno di legge concernente l'istituzione, presso il Banco di Sicilia, della Camera di compensazione. Signor Presidente, nonostante quanto è stato sostenuto dal collega Caltabiano, non è vero che un deputato possa diventare un tecnico assolutamente perfetto in una materia tanto delicata; non lo può, nonostante tutta la sua buona volontà. Come potrebbe mettersi nelle condizioni di un De Francis Gerbino che aveva quaranta o cinquant'anni di studi speciali e di esperienza? Noi non potremo quindi, elaborare questo disegno di legge sulla istituzione della Camera di compensazione se non ci affideremo a tecnici provetti, e in Sicilia non ce n'era che uno solo: il professore De Francis Gerbino, sfortunatamente morto. Io mi domando se vi siano altri tecnici che possano efficacemente aiutare al riguardo la seconda Commissione.

Raccomando, quindi, che, pur con tutte le cautele, si dia alle Commissioni la possibilità

di avvalersi dell'ausilio di quei tecnici, il cui contributo di studi e di esperienza fosse, di volta in volta, ritenuto necessario.

PRESIDENTE. L'articolo 63 è la riproduzione delle disposizioni vigenti. Evidentemente, l'onorevole Castrogiovanni intenderebbe, tra l'altro, sostituire alle parole: «devono partecipare», l'altra: «partecipano».

La Segreteria generale dell'Assemblea ha richiesto alla Camera di commercio ed alla Camera del lavoro di inviare un elenco di tecnici, fra i quali le Commissioni, di volta in volta, possano scegliere.

BONAJUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAJUTO. Anzichè: «sono scelti di volta in volta dalla Commissione, direi: «sono scelti dal Presidente della Commissione», perchè, mantenendo l'attuale dizione, si presuppone che la Commissione debba, anzitutto, riunirsi per scegliere i rappresentanti da invitare e poi tenere un'altra riunione con la partecipazione di questi ultimi. Secondo la mia proposta si risparmierebbe una riunione di Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che non è necessario che i rappresentanti di categoria e degli Organi tecnici regionali assistano a tutte le riunioni; essi dovranno essere chiamati soltanto per manifestare i loro propositi e le loro idee.

CACOPARDO. La nomina del relatore è rimessa al Presidente.

PRESIDENTE. Si dovrebbe distinguere tra il relatore alla Commissione ed il relatore all'Assemblea. Il relatore alla Commissione è nominato dal Presidente; la Commissione, poi, nomina il relatore all'Assemblea. Questo è il sistema che, in pratica, dovrebbe essere seguito. Il Presidente nomina senz'altro il relatore appena ha notizia di un disegno di legge devoluto all'esame della Commissione e, alla fine dei lavori, quest'ultima nomina il relatore che deve riferire all'Assemblea.

Avverto che l'onorevole Cacopardo ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 63:

*sostituire, nel primo comma, alle parole: «devono partecipare», la parola: «partecipano»;*

*aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: «o quando vi siano speciali ragioni,*

tra le persone che possiedono particolari cognizioni relativamente alla materia che forma oggetto della legge ».

Li pongo ai voti.

*(Sono approvati)*

Propongo di aggiungere, alla fine del terzo comma, le seguenti parole:

« ai fini della formulazione degli elenchi di cui al seguente comma ».

Pongo ai voti tale emendamento aggiuntivo.

*(E' approvato)*

Rileggo l'articolo 63 con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati:

#### Art. 63.

« I rappresentanti degli interessi professionali, che partecipano alle riunioni delle Commissioni dell'Assemblea per l'elaborazione dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono scelti da ciascuna Commissione, di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei Consigli degli Ordini professionali.

I rappresentanti degli Organi tecnici professionali sono scelti da ciascuna Commissione fra i tecnici dipendenti dagli Uffici regionali e fra i professori delle Facoltà universitarie della Regione o, quando vi siano speciali ragioni, tra le persone che possiedono particolari cognizioni relativamente alla materia che forma oggetto della legge.

I membri predetti devono essere designati dagli organi ed enti ai quali appartengono, ai fini della formazione degli elenchi di cui al seguente comma.

La Segreteria generale predispone e porta a conoscenza di ciascuna Commissione gli elenchi dei rappresentanti di cui ai precedenti comma ».

*(E' approvato)*

Passiamo all'articolo 63 bis:

#### Art. 63 bis.

« La partecipazione dei rappresentanti degli interessi professionali è ammessa, allorché si preveda che, nell'applicazione della legge, possano comunque insorgere conflitti di interessi tra le varie categorie.

Parimenti i rappresentanti degli Organi tecnici regionali sono chiamati dalle Commissioni allorché esse ravvisino necessario o soltanto utile il loro intervento.

Tanto i rappresentanti degli interessi professionali quanto quelli degli Organi tecnici regionali hanno voto consultivo ».

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Propongo, soltanto per ragioni di forma, che, nel primo comma, alla parola: « conflitti », venga sostituita la parola: « contrasti », che mi sembra meno impegnativa.

Il contrasto di interessi, infatti, può non dar luogo a conflitto perchè, per principio, noi dobbiamo ammettere che il contrasto di interessi di categoria può essere devoluto alla organizzazione sindacale competente.

CACOPARDO. « Conflitti » è una parola tecnica, non è assolutamente una parola grave.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Starrabba di Giardinelli.

*(E' approvato)*

Pongo ai voti il primo comma così modificato.

*(E' approvato)*

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Chiedo la soppressione del secondo comma perchè, a mio avviso, è antistatutario.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo comma.

*(E' approvato)*

L'onorevole Cacopardo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Tanto i rappresentanti degli interessi professionali quanto i tecnici non hanno voto ».

Lo pongo ai voti.

*(E' approvato)*

Rileggo l'articolo 63 bis con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati:



## Art. 63 bis.

La partecipazione dei rappresentanti degli interessi professionali è ammessa, allorchando si preveda che, nell'applicazione della legge, possano comunque insorgere contrasti di interessi fra le varie categorie.

Parimenti i rappresentanti degli organi tecnici regionali sono chiamati dalle Commissioni allorchando esse ravvisino necessario o soltanto utile il loro intervento.

Tanto i rappresentanti degli interessi professionali quanto i tecnici non hanno voto. »

(E' approvato)

## Art. 63 ter.

« Ad ogni seduta delle Commissioni non può partecipare più di un rappresentante di ciascuna categoria interessata, nè più di due rappresentanti degli Organi tecnici regionali. Essi, una volta nominati per l'elaborazione di un disegno di legge, non possono essere sostituiti se non per causa di forza maggiore. »

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Devo ricordare, in proposito, quanto, praticamente, si è verificato in seno alla prima Commissione durante l'esame del problema relativo alla delega dei poteri legislativi. Ad un certo momento, poichè nel corso della discussione veniva prospettato un quesito di carattere costituzionale e il tecnico chiamato non si riteneva competente, fu deciso di interpellare al riguardo un altro tecnico.

Pertanto, con questa norma noi trascureremmo questo concetto ed impediremmo ad una Commissione di interpellare un tecnico sol perchè ne è stato chiamato precedentemente un altro che può essersi manifestato competente solo per determinati aspetti del problema in esame.

PRESIDENTE. Potremmo sostituire, alla frase: « Ad ogni seduta delle Commissioni non può partecipare », l'altra: « Dalle Commissioni non possono essere chiamati. »

CACOPARDO. Aggiungerei: « se non per giuste ragioni. »

SAPIENZA GIUSEPPE. Io aggiungerei, invece, « quando il Presidente lo ritiene opportuno. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.

(E' approvato)

Possiamo aggiungere, dopo le parole: « Organi tecnici regionali », le altre: « La chiamata avrà luogo solo per quelle sedute che stabilirà il Presidente della Commissione. »

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(E' approvato)

Di seguito a questo emendamento, si rende necessario sostituire, nell'ultimo comma, alla parola: « Essi », le altre: « Detti rappresentanti ». Pongo ai voti questo emendamento.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo 63 ter con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati:

## Art. 63 ter.

« Dalle Commissioni non possono essere chiamati più di un rappresentante di ciascuna categoria interessata nè più di due rappresentanti degli organi tecnici regionali. La chiamata avrà luogo solo per quelle sedute che stabilirà il Presidente della Commissione.

Detti rappresentanti, una volta nominati per l'elaborazione di un disegno di legge, non possono essere sostituiti se non per causa di forza maggiore. »

(E' approvato)

## Art. 63 quater.

« Il bilancio della Regione è sottoposto all'esame della Commissione « Finanza e patrimonio » integrata da due componenti di ciascuna delle Commissioni legislative permanenti. I due componenti predetti sono eletti dalle Commissioni stesse. In tale nomina ogni componente vota per uno solo dei membri da eleggere.

La Commissione « Finanza e patrimonio », per l'esame del bilancio della Regione, si può dividere in sottocommissioni di cinque membri ciascuna di cui tre debbono appartenere alla Commissione « Finanza e patrimonio » e due alla Commissione legislativa nella cui competenza rientra la materia da trattare. »

(E' approvato)

Considerato che, per l'approvazione integrale del regolamento, occorreranno ancora altre sedute, io vorrei che fin da ora si desse attuazione immediata alle disposizioni già votate, relative al funzionamento delle Commissioni, al fine di renderne più spedito e più proficuo il lavoro.

ALESSI. Ci vorrebbe un articolo unico che stabilisse che gli articoli già votati entrano immediatamente in vigore.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non credo che occorra un disegno di legge; si può votare una disposizione di carattere regolamentare, ma non legislativa, risultante di un articolo unico, con il quale si disponga che, fino a quando non sarà approvato totalmente il regolamento, le disposizioni già approvate di questo entrano subito in vigore.

BENEVENTANO. E' una legge.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Non è una legge, è una disposizione regolamentare.

ALESSI. L'Assemblea non si può esprimere diversamente che per legge. La volontà dell'Assemblea è sempre legislativa.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il regolamento non viene promulgato come gli atti legislativi. Il regolamento del Senato non è promulgato con legge.

PRESIDENTE. Il regolamento è la legge interna dell'Assemblea.

ALESSI. Allora ho ragione io.

PRESIDENTE. Propongo la seguente norma transitoria:

« Le disposizioni sul funzionamento delle Commissioni legislative permanenti e quelle in esse richiamate hanno immediata esecuzione. »

La pongo ai voti.

(E' approvata)

La votazione per scrutinio segreto su questa disposizione transitoria è rinviata a questa sera, per mancanza del numero legale.

La seduta è rinviata alle ore 17 del pomeriggio con l'ordine del giorno già comunicato nella precedente seduta pomeridiana.

**La seduta è tolta alle ore 13**

---

DALLA DIREZIONE RESOCONTI E STUDI LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

*Dott. Giovanni Morello*

---

**TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO**